

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto:** gli art. 687 e 718 del C. d. N.

**Visto:** il DM (trasporti) 21/07/2009 che individua l'ENAC quale Appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;

**Visto** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2003, che attribuisce la presidenza del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti – CISA – al Presidente dell'ENAC ;

**Visto:** il regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) 2320/2002;

**Visti:** i regolamenti (UE) n. 272 del 02/04/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile e 185 del 04/03/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile; ,

**Vista:** la propria direttiva prot. 36012/ENAC/DG del 29/04/2010 ed in maniera particolare il primo cpv. del p. 12.4

**Vista:** la circolare ENAC SEC 01 del 07/10/2004;

**Considerato:** che l'attività di formazione erogata dai formatori così come disciplinata dal p. 4 della citata circolare ENAC SEC 01 ha fornito un sostanziale contributo alla formazione del personale impiegato in compiti di security;

**Preso atto:** che l'abolizione della figura del formatore, così come operata con la citata direttiva, potrebbe incidere in maniera negativa sulle necessità formative dell'intera platea di personale che ha tale obbligo;

**Ritenuto:** fondate le istanze pervenute da alcune associazioni che hanno rappresentato la necessità di mantenere, anche se per un periodo limitato, la presenza della figura dei formatori di sicurezza;  
emana la seguente

### DIRETTIVA

Il termine indicato nella Direttiva ENAC prot. 0040792/ENAC/DG del 6/5/2010 è posticipato, alle medesime condizioni previste nella suddetta direttiva, al 15/01/2011.

Dr. Alessio Quaranta

